



Federazione Italiana Giuoco  
Calcio Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail-csat: [csat.campania@lnd.it](mailto:csat.campania@lnd.it)



**Stagione Sportiva 2021/2022**

**Comunicato Ufficiale n. 50/CSAT del 12 Maggio 2022**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale nella riunione  
tenutasi in Napoli 9 Maggio 2022, ha adottato la  
seguinte decisione:

**MOTIVAZIONI**

**Componenti: Avv. E. Russo (F.F. Presidente); Avv. N. Cuomo; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. F. Scutiero.**

**Ricorso della società POL. R. SANNICOLESE in riferimento al C.U. n.77/SGS del 7.04.2022.**

**Gara – France Academy / Pol. R. Sannicolese del 2.04.2022 – Campionato Under 18 Regionale, Girone “B”.**

La società Po. Rinascita Sannicolese proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera adottata dal GST e pubblicata sul C.U.n.77/AG del 7/4/2022 con la quale veniva inflitta, ad entrambe le società, la punizione sportiva della perdita della per 0-3 nonché l’ammenda di euro 800,00 alla società reclamante per la partecipazione alla rissa dei propri tesserati, Deduceva la società reclamante che i fatti, che avevano portato alla sospensione definitiva della gara, erano stati causati dal comportamento scorretto dei tesserati e dei tifosi della squadra avversaria per cui chiedeva la revoca della delibera nella parte in cui venivano adottate sanzioni disciplinari nei confronti della Pol. R. Sannicolese come la perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di euro 800,00. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il reclamo così come proposto dalla società Pol. R. Sannicolese, nonché letta la dichiarazione del DDG in sede di audizione dinnanzi a Questa, ritiene che la delibera adottata dal GST non merita censure. Ritenuto preliminarmente che il referto di gara costituisce fonte privilegiata di prova e rilevato che il DDG ha confermato che nella rissa e nei disordini che avevano portato alla sospensione definitiva della gara erano coinvolti tesserati di entrambe le società. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di rigettare il reclamo, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 9.05.2022

**F.F. PRESIDENTE  
Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (F.F. Presidente); Avv. N. Cuomo; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. F. Scutiero.**

**Ricorso della società BOSCHESE CALCIO in riferimento al C.U. n.151 del 28.04.2022.**

**Gara – Boschese Calcio / Real Campos del 23.04.2022 – Campionato Prima Categoria, Girone “B”.**

La società Asd Boschese Calcio ha preannunciato il reclamo in data 29/4/2022 avverso la decisione del GST pubblicata sul C.U. n.151 del 28/4/2022 e successivamente ha depositato il reclamo in data 2/5/2022. In rito e in via preliminare la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva inammissibile il reclamo per il mancato rispetto dei termini abbreviati previsti per le ultime quattro giornate di campionato dalla delibera del Presidente Federale di cui al C.U. n. 160/A del 3/2/2022 secondo cui il preavviso di reclamo è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del GST e il deposito del ricorso “è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di dichiarare l’inammissibilità del reclamo, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 9.05.2022

**F.F. PRESIDENTE**

**Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (F.F. Presidente); Avv. N. Cuomo; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. F. Scutiero.**

**Ricorso della società S.ANDREA DEL PIZZONE in riferimento al C.U. n.153 del 2.05.2022.**

**Gara – S. Andrea del Pizzone / Virtus Liburia del 30.04.2022 – Campionato Prima Categoria, Girone “A”.**

La società S. Andrea del Pizzone ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui al C.U. n.153 del 2/5/2022. La Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene dirimente in via preliminare il mancato rispetto dei termini per la proposizione del reclamo, abbreviati per le ultime 4 giornate ai sensi della delibera del Presidente Federale di cui al C.U. n.160/A. In particolare tale delibera stabilisce il termine per il deposito del ricorso presso la segreteria della CSAT entro le ore 11.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Tuttavia, nel caso, il reclamo era trasmesso il giorno 4/5/2022 e quindi oltre il suddetto termine. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di dichiarare l’inammissibilità del reclamo, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 9.05.2022

**F.F. PRESIDENTE**

**Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (F.F. Presidente); Avv. N. Cuomo; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. F. Scutiero.**

**Ricorso della società ISOLA DI PROCIDA in riferimento al C.U. n.149 del 26.04.2022.**

**Campionato Promozione, Girone "C".**

La Asd Isola di Procida proponeva reclamo avverso la decisine del GST pubblicata sul C.U. n.149 del 26/4/2022 la quale comminava alla società Città di Casoria la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società Rione Terra, l'ammenda di euro 1200,00 alla società Città di Casoria, in quanto la rinuncia a disputare la partita è avvenuta nell'ultima gara di Campionato determinando l'esclusione della società Città di Casoria dal campionato di competenza, trattandosi della sua seconda assenza a disputare la gara, altresì la nullità di tutte le gare fin qui disputate dalla società Città di Casoria durante il campionato ai fini della classifica, lo svincolo di autorità dei tesserati della società Città di Casoria. Nello specifico la Asd Isola di Procida, oltre, a dolersi del grave episodio ed una contestuale ingiustizia sportiva, propone reclamo in quanto la rimodulazione e rideterminazione della classifica di Campionato Regionale Campano di Promozione, girone C a seguito delle sanzioni comminate alla società Città di Casoria, ha portato la società Asd isola di Procida momentaneamente salva, prima dell'ultima giornata e dover disputare i play-out di categoria, riportando pertanto una netta disparità di trattamento rispetto alle altre società calcistiche partecipanti al campionato. La Corte sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali nonché in sede di audizione la società reclamante preliminarmente rileva l'incompetenza per materia ex. Art.110 CGS, inoltre rileva che il preavviso di reclamo nonché il reclamo stesso sono stati depositati oltre i termini perentori come previsto dal C.U. n.160/A per le ultime 4 giornate di Campionato. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Ritiene inammissibile il reclamo, dispone restituire il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 9.05.2022

**F.F. PRESIDENTE  
Avv. E. Russo**

Pubblicato in NAPOLI il 12 maggio 2022

Il Presidente  
Carmine Zigarelli